



REGOLAMENTO COMUNALE PER UTILIZZO AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER AUTO-CARAVAN

Approvato con deliberazione Delibera di Consiglio Comunale n. 8 di data 29 maggio 2023.

INDICE

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area di sosta attrezzata per auto-caravan

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 8 - Responsabilità

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper in località "Al Zengio", di seguito denominata "area camper", sita in Via al Dosset a Brentonico, a fianco del complesso sportivo che comprende sia il Palazzetto dello Sport che il Bocciodromo.
2. Lo spazio è dotato di illuminazione, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile con pozzetti di carico e scarico sia per le acque nere che grigie, isola ecologica.
3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 11 (undici) piazzole ed è ubicata in località "Al Zengio".

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa: - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada"; - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada"; - Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazione della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi; DPP 15 luglio 2013 n. 12-114/Leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto".
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

1. Il Comune gestisce l'area camper direttamente o a mezzo di terzi.
2. Spetta al comune l'approvazione del disciplinare contenente le modalità di erogazione del servizio all'utenza, la determinazione del livello tariffario, la durata del rapporto, ecc. in caso di affidamento della gestione a terzi.
3. Il Comune, in alternativa alle modalità di cui al primo comma, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo comunale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della

struttura. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle auto-caravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"* e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le auto-caravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.
4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.
5. L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

1. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 11 (undici) auto-caravan contemporaneamente. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell'acqua.
2. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti al pagamento delle eventuali tariffe esposte all'ingresso, di assegnazione degli stalli o di fruizione dei singoli servizi, secondo le modalità che seguono o previste appositamente dal comune o dal gestore in caso di affidamento a terzi.
3. L'accesso e l'uscita dal parcheggio e il pagamento degli importi tariffari dovuti per la sosta potranno essere regolamentati mediante sistema a barriere, con colonnine munite di sbarra e cassa automatica.
4. La Giunta comunale, con apposita delibera, definisce le modalità di accesso all'area e le eventuali tariffe previste.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la sosta delle auto-caravan è permessa per un periodo non superiore a 48 ore;

c) è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle auto-caravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti, oltre a tutte le ulteriori eventuali conseguenze civili e penali del fatto illecito compiuto;

d) è vietato il posizionamento all'esterno del mezzo autorizzato di tavoli, sedie, gazebo, verande, stendibiancheria, antenne ed altri oggetti di qualsiasi natura e dimensioni;

e) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;

f) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica;

g) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

h) è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle auto-caravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;

i) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari;

l) è vietato utilizzare l'acqua dell'area camper per il lavaggio sia interno che esterno dei propri automezzi. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico e non può essere utilizzato per lavare stoviglie o per provvedere all'igiene personale, operazioni che vanno necessariamente svolte all'interno del camper.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 9 del presente regolamento e l'immediato allontanamento dei trasgressori;

ARTICOLO 7 – Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle auto-caravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico – sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 – Responsabilità

1. L'area camper non è custodita. Il comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.
2. In caso di affidamento a terzi, può essere posto a carico dell'operatore economico l'onere della custodia dei veicoli: in tal caso il gestore è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nella sua delibera approvativa e in un'ottica di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, la giunta è autorizzata all'adozione in conformità a detti provvedimenti, di atti di gestione e di approvazione della disciplina di dettaglio.